

Conferenza Episcopale Italiana

Nella sessione invernale del 28-30 gennaio 2013, il Consiglio Episcopale Permanente, affrontando il tema della presenza in Italia, per il servizio pastorale o per motivi di studio, di presbiteri non italiani provenienti specialmente da territori di missione, ha disposto l'invio di una lettera a tutti i Membri della Conferenza Episcopale per richiamare la normativa vigente e la procedura da seguire.

Le convenzioni che regolano la materia, aggiornate nella sessione del Consiglio Permanente del 22-25 marzo 2010, sono pubblicate sul *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, N. 4/2010. Questi materiali possono essere anche scaricati in versione elettronica dal sito internet www.chiesacattolica.it/missioni, dove è possibile trovare anche un utile *vademecum* (*Suggerimenti per l'accoglienza e indicazioni per compilare le Convenzioni*).

L'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese (tel. 06-66502639; e-mail convenzioni@missioitalia.it) e, per la parte di competenza, la Fondazione *Migrantes* (tel. 06/6617901; e-mail segreteria@migrantes.it), sono a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Mentre si rammenta la necessità di attenersi alla *Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione* della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli (25 aprile 2001), vengono richiamate alcune attenzioni fondamentali che pare opportuno assicurare affinché la presenza, ormai così numerosa e significativa, di presbiteri non italiani nelle nostre comunità sia adeguatamente regolata con "accordi precisi" (*Istruzione cit.*, art. 4), così da essere valorizzata per il bene di tutti (i Vescovi e le Chiese che inviano e che accolgono e i presbiteri interessati).

1. Il servizio richiesto e offerto dai presbiteri non italiani

- Di fondamentale importanza nella valutazione della convenzione da stipulare è la distinzione tra presbiteri da destinare a tempo pieno al servizio pastorale e presbiteri accolti per ragioni di studio (conseguimento di qualsiasi grado accademico presso Facoltà ecclesiastiche o Università statali). Altrettanto importante è distinguere tra presbiteri in servizio pastorale generico e presbiteri a servizio delle comunità etniche.
- Prima di richiedere o accogliere un sacerdote non italiano per uno specifico servizio pastorale, occorre valutare attentamente i bisogni concreti e le esigenze della comunità alla quale si pensa di destinare il sacerdote stesso.
- La stipula delle convenzioni riguarda esclusivamente i presbiteri incardinati in diocesi non italiane, non invece i presbiteri appartenenti a Istituti di vita consacrata o Società di vita apostolica. Eventuali situazioni particolari (ad es. con incardinazione in una diocesi e appartenenza a un'altra realtà ecclesiale) dovranno essere previamente portate all'attenzione della Segreteria Generale della CEI.

- La destinazione di presbiteri a servizio delle comunità etniche deve essere valutata previamente con la Fondazione *Migrantes* in base alla consistenza della comunità prima di presentare la documentazione, che richiede il nulla osta della *Migrantes* stessa.
- La missione pastorale del sacerdote accolto per una comunità etnica deve essere definita in modo puntuale, evitando il rischio di un impegno occasionale o limitato e una sorta di fenomeno rinnovato di *clerici vagantes*, che curino soltanto l'aspetto celebrativo e sacramentale dei connazionali, a scapito di un cammino di evangelizzazione e di iniziazione cristiana.
- Pur riconoscendo nei confronti dei migranti il dovere dei Vescovi di provvedere adeguatamente, con tutta premura, alla loro assistenza spirituale (cfr *Christus Dominus*, n. 18), si eviti una pastorale parallela della comunità etnica, a favore invece di una pastorale della comunità etnica propedeutica alla vita della parrocchia e della Chiesa locale. A tale proposito si valuti con attenzione se preferire all'istituzione di una parrocchia personale o di una cappellania la nomina come collaboratore parrocchiale o nell'unità pastorale o l'affidamento di un incarico diocesano (ad es. per la pastorale giovanile, familiare, sociale, migratoria) per un presbitero destinato al servizio dei migranti di una comunità.
- Circa i presbiteri accolti per motivi di studio, il Vescovo che invia "concordi con il Vescovo ospitante l'attività pastorale che il sacerdote potrà svolgere, per il solo periodo della durata degli studi, senza che questa comporti incarichi gravosi che impediscano il completamento degli studi nel tempo convenuto e che non richiedano la stabilità prevista dal diritto" (*Istruzione cit.*, art. 3).

2. Durata della permanenza in Italia

- Si raccomanda l'osservanza del principio della temporaneità dell'invio, ancorché rinnovabile più volte (cfr can. 271 § 2): i Vescovi non accettino pertanto proposte di invio a tempo indeterminato.
- La permanenza non deve comunque superare i nove anni per i sacerdoti accolti per il servizio pastorale, anche per le comunità etniche; per gli studenti, essa dovrà essere definita alla stipula della convenzione, stabilendo contestualmente il rientro definitivo nella diocesi di origine, che non dovrà prolungarsi oltre il raggiungimento del grado accademico del dottorato.
- È buona norma sottoporre anche la convenzione per motivi di studio a verifica periodica, almeno alla scadenza di ogni triennio.
- Si suggerisce di evitare il passaggio di presbiteri in convenzione per servizio pastorale da una diocesi italiana a un'altra, o dalla convenzione per studenti a quella per servizio pastorale, almeno senza un previo congruo periodo di rientro nella propria diocesi. In ogni caso, per l'eventuale passaggio andrà stipulata una nuova convenzione, comprensiva di aggiornamento di tutti gli allegati previsti.
- È opportuno scoraggiare la prospettiva dell'incardinazione nella diocesi che ha accolto, che rischia di impoverire le Chiese missionarie. Si tenga presente che l'eventuale acquisizione della cittadinanza italiana non dà diritto all'incardinazione nella diocesi che ha accolto.

3. Il sostentamento del presbitero

- Si abbia cura che i presbiteri accolti per il servizio pastorale, inseriti nel sistema di sostentamento del clero, ricevano la remunerazione determinata a carico dagli enti presso i quali esercitano il loro ministero.

- I presbiteri studenti non possono essere inseriti nel sistema di sostentamento del clero: per loro è previsto un rimborso che ne garantisce in maniera dignitosa il tenore di vita. Diocesi e parrocchie sono invitate a provvedere per loro al vitto e all'alloggio, oltre che alle intenzioni di SS. Messe. Si vigili affinché i presbiteri non sollecitino presso i fedeli raccolte di fondi per se stessi.

4. Formazione, accompagnamento, ferie.

- La formazione dei presbiteri non italiani, che non è facoltativa, deve riguardare anche gli aspetti pastorali e non solo lo studio della lingua.

- Ai presbiteri accolti per esclusivo servizio pastorale occorre garantire la frequentazione dell'apposito corso predisposto presso il CUM di Verona (cfr www.fondazionecum.it); eventuali altre modalità di avvenuta formazione dovranno essere documentate in dettaglio. Ai presbiteri destinati al servizio pastorale delle comunità etniche occorre garantire la partecipazione al corso annuale della Fondazione *Migrantes* (cfr www.migrantes.it). Per tutti la partecipazione alla vita della Chiesa locale, in particolare alle iniziative formative e spirituali, sarà garanzia di comunione ecclesiale e di formazione permanente.

- Il CUM è a disposizione di tutti i presbiteri non italiani con un corso di secondo livello per approfondire specifiche tematiche pastorali vissute nelle Chiese in Italia.

- Per i presbiteri accolti per motivi di studio la motivazione dello stesso invio comporta un aspetto formativo. Il Vescovo che accoglie assicuri con sollecitudine occasioni e momenti, soprattutto a livello diocesano, di approfondimento e aggiornamento, favorendo l'inserimento nella Chiesa locale e la partecipazione alle vita del presbiterio (cfr *Istruzione cit.*, art. 5).

- Occorre vigilare attentamente affinché sia ottemperato il dovere della residenza, nella diocesi che accoglie, del presbitero inviato per servizio pastorale generico o alle comunità etniche (cfr can. 283 §1); siano altresì garantiti i tempi di ritorno in patria, come stabiliti nella convenzione.

5. Alcuni aspetti particolari

- La presenza in Italia di presbiteri provenienti da Paesi in stato di necessità può offrire anche l'occasione per avviare iniziative di solidarietà con le comunità in patria. Occorre assicurare che le leggi civili e canoniche siano osservate, specialmente per quanto riguarda le raccolte di fondi e la destinazione dei medesimi. Queste iniziative siano concordate con il Centro Missionario Diocesano, che deve essere almeno informato.

- Particolare attenzione dovrà essere data alla destinazione delle offerte raccolte nelle celebrazioni di comunità etniche. Si rammenti che le offerte date in occasione

dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali vanno versate nella cassa della parrocchia, della chiesa o del santuario, fatte salve eventuali disposizioni del Vescovo diocesano circa altre destinazioni di tali offerte e la quota da riconoscere al celebrante (cfr can. 531).

- Per la stipula delle convenzioni che riguardano presbiteri di Chiese cattoliche orientali si richiede, oltre agli allegati prescritti, una dichiarazione attestante lo stato celibatario del presbitero in questione. Per le eventuali richieste di accoglienza di presbiteri uxorati, ci si attenga alle indicazioni già fornite nella lettera del Segretario Generale della CEI del 15 febbraio 2010, Prot. N. 125/2010, circa la necessità della dispensa da parte della Congregazione per le Chiese Orientali.

- Per i presbiteri provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese, sia per servizio pastorale che per motivo di studio, la convenzione non può essere approvata senza avere ottenuto il nulla osta della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli.

- “Il Vescovo che accoglie nella propria diocesi un sacerdote rifugiato dai territori di missione, per gravi motivi, prima di assegnargli un ufficio pastorale, senta anche il parere della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli” (*Istruzione cit.*, art. 10).

- Circa la richiesta di convenzione per motivi di studio per presbiteri provenienti da Paesi in stato di necessità, si fa presente che si considerano tali quelli inseriti nella lista dei Paesi destinatari di aiuti pubblici definita dalle Organizzazioni internazionali competenti. Eventuali situazioni particolari saranno valutate dalla Segreteria Generale della CEI.

Roma, 15 marzo 2013.